Regolamento della Consulta delle Organizzazioni studentesche dell'Università degli Studi di Milano

Art. 1 - Istituzione e natura

- 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta delle Organizzazioni studentesche nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari in vigore e, in particolare, al Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell'Università degli Studi di Milano.
- 2. La Consulta delle Organizzazioni, organo di rappresentanza delle Organizzazioni studentesche a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione dei Referenti delle Organizzazioni studentesche accreditate all'Albo d'Ateneo, all'organizzazione delle attività universitaria e svolge funzioni propositive su materie riguardanti, in modo esclusivo o prevalente, l'interesse delle Organizzazioni studentesche.

Art. 2 - Funzioni e composizione

- 1. La Consulta delle Organizzazioni studentesche recepisce e coordina le proposte delle Organizzazioni studentesche, tramite i rispettivi referenti, al fine di presentarle agli Organi universitari competenti. Resta ferma in ogni caso la competenza esclusiva della Commissione Attività Culturali del Consiglio di Amministrazione in ordine alle competenze attribuite dagli artt. 8 e 13 del Regolamento delle Organizzazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Milano.
- 2. Partecipano di diritto ai lavori della Consulta delle Organizzazioni i Referenti individuati in sede di accreditamento all'Albo di cui all'art. 7 del Regolamento delle Organizzazioni studentesche.
- 3. I Referenti devono essere iscritti ad un Corso di Laurea dell'Ateneo. Il loro mandato ha durata biennale e scade al conseguimento del titolo ovvero nel caso in cui l'Organizzazione rappresentata non risulti più accreditata all'Albo delle Organizzazioni studentesche. Essi potranno riferire alla Consulta sulle attività delle Organizzazioni di cui sono Referenti.

Art. 3 - II Presidente

- 1. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
- 2. Il Presidente, in quanto garante della Consulta, partecipa alle votazioni e rappresenta la Consulta all'interno dell'Ateneo nei rapporti con gli altri Organi.
- 3. Il Presidente:
 - a) tutela le prerogative dei singoli componenti;
 - b) convoca la Consulta, ne apre e ne chiude le sedute, ne assicura il buon andamento dei lavori, osservando e facendo osservare il Regolamento;
 - c) in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato;
 - d) mantiene l'ordine, se necessario, sospendendo la seduta;
 - e) sottoscrive il resoconto delle sedute.

Art. 4 - II Segretario

- 1. Il Segretario è designato dal Presidente.
- 2. Ha la funzione di redigere il resoconto, assistere il Presidente durante le sedute, curare le comunicazioni con i componenti della Consulta.
- 3. In caso di temporanea assenza del Segretario, il Presidente può nominarne uno in sua temporanea vece.

Art. 5 - Convocazioni

- 1. La Consulta si riunisce validamente ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Referenti delle Organizzazioni studentesche e comunque almeno una volta l'anno.
- 2. La convocazione della Consulta è disposta dal Presidente a mezzo posta elettronica.
- 3. La convocazione della Consulta deve essere notificata anche alla Conferenza degli studenti e al Prorettore delegato per materia.

- 4. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
- 5. La documentazione eventualmente necessaria deve essere allegata insieme all'ordine del giorno.

Art. 6 - Ordine del giorno

- 1. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente e dal Segretario, tenuto conto delle eventuali richieste pervenute da parte dei componenti.
- 2. Nel corso di una seduta possono essere introdotti nuovi argomenti all'ordine del giorno, su proposta di un singolo componente.

Art. 7 - Validità delle sedute

- 1. Per la validità delle sedute della Consulta delle Organizzazioni è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati.
- 2. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta.

Art. 8 - Discussione, votazioni e deliberazioni

- 1. La discussione è aperta dal Presidente illustrando l'argomento o la proposta di delibera, ovvero invitando un componente relatore a farlo in sua vece.
- 2. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano.
- 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità si provvede a un'ulteriore discussione, seguita da votazione. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Resoconto

- 1. Il resoconto è redatto dal Segretario.
- 2. Il resoconto delle adunanze deve contenere il giorno, l'orario di inizio e di conclusione dei lavori; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; l'indicazione dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati; l'ordine del giorno; una nota sommaria degli interventi; il testo delle delibere adottate e l'indicazione dell'esito delle votazioni.
- 3. Ogni componente ha facoltà di chiedere che nel resoconto siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.
- 4. In caso di votazione debbono essere indicati i componenti astenuti e quelli contrari, nominativamente su richiesta dell'interessato o di altri.
- 5. Il resoconto delle sedute della Consulta deve essere inviato anche alla Conferenza degli studenti e al Prorettore delegato competente in materia e a tutti i Referenti delle Organizzazioni studentesche.

Art. 10 - Partecipazione alle sedute

- Le sedute sono pubbliche, aperte anche ad altri componenti delle Organizzazioni studentesche a seconda dell'ordine del giorno per tutti o alcuni punti all'ordine del giorno precisandolo nella convocazione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- 2. Nel corso delle sedute, sono vietate riprese audio-visive, salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento è approvato e modificato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione ed è emanato con decreto del Rettore. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento delle Organizzazioni studentesche e, in generale, alla normativa d'Ateneo.